

DELIBERA N. 18/12/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./ FASTWEB S.P.A. IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PER L'ACCESSO A NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI TELECOM ITALIA.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito *“Codice”*);

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito *“Regolamento”*);

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la *“Direzione”*) in data 4 novembre 2010, acquisita al protocollo Agcom n. 64270 del 4 novembre 2010, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito *“Telecom”*) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Fastweb S.p.A. (di seguito *“Fastweb”*) in tema di condizioni economiche del servizio di raccolta per l’accesso a numerazioni non geografiche (NNG) di Telecom Italia;

VISTA la nota del 18 novembre 2010, prot. Agcom n. 66523, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza, tenutasi in data 13 dicembre 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota della Direzione del 14 ottobre 2011, prot. Agcom n. 55623, con la quale, conclusa la fase istruttorie del procedimento, venivano convocate le parti in audizione, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, in data 22 novembre 2011, dinanzi alla

Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità, ai fini della definizione della controversia;

VISTA la comunicazione della società Fastweb del 22 novembre 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 65399 del 23 novembre 2011, con cui la società medesima ha trasmesso, al fine di raggiungere una composizione bonaria della controversia, una ulteriore proposta in tema di condizioni economiche del servizio di raccolta per l'accesso a numerazioni non geografiche di Telecom Italia;

VISTI gli esiti della riunione del 22 novembre 2011 con cui la Commissione per le Infrastrutture e le Reti, preso atto della proposta transattiva formulata da Fastweb, ha disposto il rinvio dell'udienza;

VISTA la nota del 6 dicembre 2011, prot. Agcom n. 68657, con cui la Direzione ha comunicato alle parti che l'udienza davanti alla Commissione veniva aggiornata alla data del 12 dicembre 2011;

VISTE le note di Fastweb e di Telecom rispettivamente del 7 e del 12 dicembre 2011 (di cui ai rispettivi protocolli Agcom n. 68942 del 7 dicembre 2012 e n. 689471 del 12 dicembre 2011) con cui le società, alla luce del percorso transattivo dalle stesse intrapreso, hanno congiuntamente richiesto all'Autorità di posticipare l'audizione fissata per il giorno 12 dicembre 2011, al fine di consentire la prosecuzione delle negoziazioni intraprese;

VISTI gli esiti della riunione del 12 dicembre 2011, nel corso della quale la Commissione per le Infrastrutture e le Reti, in ragione del percorso negoziale intrapreso dalle parti, ha disposto, accogliendo la suddetta richiesta, il rinvio dell'udienza;

VISTA la nota del 27 marzo 2012, prot. Agcom n. 14486, con cui la Direzione ha convocato le parti in udienza, in data 29 marzo u.s., presso la Commissione per le Infrastrutture e le Reti ai fini della definizione della presente controversia;

CONSIDERATO che nel corso dell'audizione del 29 marzo 2012 dinanzi alla Commissione le parti hanno dichiarato di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo sulla controversia in oggetto;

PRESO atto del conseguente mancato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento in oggetto e RITENUTO, pertanto, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

UDITE le relazioni dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Telecom Italia S.p.A. con Fastweb S.p.A. in materia di condizioni economiche del servizio di raccolta per l'accesso a numerazioni non geografiche di Telecom Italia di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

Articolo 2

(Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società e Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola